

Art. 12.

Allegati

1. Alla legge sono aggiunti gli allegati VI e VII costituenti rispettivamente gli allegati A e B al presente decreto.

Art. 13.

Comunicazione di dati da parte delle aziende in attività

1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto le imprese in attività al 31 dicembre 1996 devono trasmettere al Ministero della sanità e alla regione nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti di produzione o ha sede l'impresa importatrice i dati previsti dall'articolo 10, commi 6, 7 e 8, della legge, come modificati dal presente decreto, aggiornati alla data di invio della comunicazione, nonché indicare la sede nella quale saranno conservate le informazioni di cui all'articolo 10-ter della legge, introdotto dall'articolo 10 del presente decreto.

2. Chiunque contravviene alle disposizioni del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

Art. 14.

Disposizioni transitorie

1. I cosmetici con etichettatura conforme a quanto previsto dall'articolo 8 della legge, come modificato dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300, ma non conforme alle disposizioni dei commi da 1 a 14 del nuovo testo dell'articolo 8 della legge, previsto dall'articolo 6 del presente decreto, non possono essere immessi sul mercato da produttori e importatori, anche da Paesi appartenenti all'Unione europea, decorsi centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e non possono essere venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 30 giugno 1998.

2. L'obbligo di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 10-ter della legge, introdotto dall'articolo 10 del presente decreto, ha effetto a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore del presente decreto.

3. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al comma 9 dell'articolo 8-bis della legge, introdotto dall'articolo 7 del presente decreto, è emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1997

SCALFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BINDI, *Ministro della sanità*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

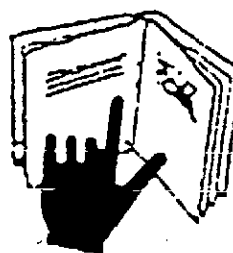
FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

CIAMPI, *Ministro del tesoro*

Visto, il Guardasigilli: FLICK

ALLEGATO A

ALLEGATO VI



ALLEGATO B

ALLEGATO VII

MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI REGISTRAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 8-BIS, COMMA 3

1. Il numero di registrazione di cui all'articolo 8-bis, comma 3, comprende sette cifre: le prime due corrispondono all'anno di riconoscimento della riservatezza, le due seguenti al codice attribuito a ciascuno Stato membro, in conformità con il seguente punto 2, le tre ultime sono attribuite dall'autorità competente.

2. Sono attribuiti a ciascuno Stato membro i seguenti codici:

- 01 Francia
- 02 Belgio
- 03 Paesi Bassi
- 04 Germania
- 05 Italia
- 06 Regno Unito
- 07 Irlanda
- 08 Danimarca
- 09 Lussemburgo